

Avv. GIUSEPPE TRIASSI
c/o Studio Legale Bullaro
Via Galileo Galilei, 9
90145 PALERMO
Tel./Fax 091.6829417 - 091.6860090
Cell. 338.6988058
Pec: giuseppetriassi@pecavvpa.it
P.I. 05695110824 - C.F. TRS GPP 74P08 L872W

601CB REP: 000674/R ADC

URGENTE
P. 0010 1308

ORIGINALE

ECCELLENTISSIMO PRESIDENTE DELLA REGIONE

SICILIANA

SI NOTIFICHI

La d.ssa Amalia Criscimanna, nata in Agrigento il 28/6/1980 e residente in Palma di Montechiaro (AG), via Lipari n. 13, C.F.:CRSMLA80H68A089L rappresentata e difesa dal sig. Avv. Giuseppe Triassi C.F.:TRSGPP74P08L872W del foro di Palermo, unitamente *vel* disgiuntamente sig. Avv. Angelo Pietro Bruccheri CF.: BRCNLP72R20H792S del foro di Agrigento (i quali **dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai telefax 0922/738665 - 0916860090 ovvero agli indirizzi p.e.c.: avv.bruccheriangelopietro@pec.giuffre.it - giuseppetriassi@pecavvpa.it**), giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Galileo Galilei n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Triassi, propone

ENTRO IL
10/01/2016!



RICORSO STRAORDINARIO AI SENSI DEL D.P.R. 24

NOVEMBRE 1971 N. 1199 E PEDISSEQUA ISTANZA

CAUTELARE

CONTRO

l'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona dell'Assessore *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

del dott. Danilo Giuseppe Pagliarello, nato il 3/9/1980 e residente in Canicattì (AG), via mons. Fiacra n. 53 e della dott.ssa Loretta Elisa Miserandino, nata il 22/11/1980 e



residente in San Cataldo (CL), viale della Rinascita n. 4/A

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

1. della graduatoria di medicina generale relativa al settore di "Assistenza Primaria" per l'anno 2016 approvata con decreto dell'1 febbraio 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I), n. 7 del 12 febbraio 2016 nella parte in cui è stata esclusa dalla graduatoria degli idonei la d.ssa Amalia Criscimanna con la seguente motivazione "abilitazione dopo il 31/12/1994";

2. della graduatoria di medicina generale relativa al settore di "Continuità Assistenziale" per l'anno 2016 approvata con decreto dell'1 febbraio 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I), n. 7 del 12 febbraio 2016 nella parte in cui è stata esclusa dalla graduatoria degli idonei la d.ssa Amalia Criscimanna con la seguente motivazione "abilitazione dopo il 31/12/1994";

3. di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale dei provvedimenti impugnati, ed a tal fine

PREMETTE:

- che ha partecipato, in qualità di laureata in medicina e chirurgia, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2011/2014 organizzato e gestito dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Area 7 formazione e comunicazione, della Regione Sicilia (cfr. doc. 1);

- che il corso ha una durata triennale decorrente da novembre 2011 a novembre 2014;

- che durante il corso la dott.ssa Amalia Criscimanna ha dovuto interrompere la frequenza per il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza poiché il 18/6/2012 ha dato alla luce il figlio Rizzo Federico (cfr. doc. 2);

- che, pertanto, alla data della formazione del decreto di ammissione dei candidati agli esami finali di medicina generale valida per il triennio 2011/2014, avvenuto con D.D.G. 2143 del 12/12/2014, la suddetta corsista non aveva ancora completato la formazione del corso triennale e, conseguentemente, non è stata inserita nell'allegato "A" degli idonei (cfr. doc. 3);

- che, tuttavia in ottemperanza alle **inderogabili** disposizioni di legge in materia di sostegno alla maternità, alla d.ssa Criscimanna è stato consentito (in virtù del D.D.G. N. 844/2015) in data 29/5/2015 di sostenere l'esame di finale del corso ed ottenere il diploma di formazione specifica in medicina generale (cfr. docc. 4 e 5);

- che con telefax del 4/11/2015 la d.ssa Criscimanna (unitamente ad altra interessata) aveva già diffidato l'Assessorato della Salute a provvedere al proprio inserimento in graduatoria (cfr. doc. 6);

- che, in riscontro a detta diffida, l'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, con nota protocollo n. 93720 Servizio 2/N del 4/12/2015, ha respinto l'istanza di inserimento in graduatoria rilevando essenzialmente

l'inderogabilità della normativa di settore che non consentirebbe alcuna deroga al requisito del possesso del diploma di formazione in medicina generale entro il 31/1/2015 (cfr. doc. 7);

- che, conseguentemente, ma incomprensibilmente, dalle graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria e continuità assistenziale valide per l'anno 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 20/11/2015 l'odierna ricorrente risulta essere stata esclusa per aver conseguito "l'abilitazione dopo il 31/12/94" (cfr. doc. 8);

- che, pertanto, in data 17/12/2015 la ricorrente proponeva istanza di riesame ai sensi dell'art. 4 del Decreto Assessoriale del 5/11/2015 (cfr. doc. 9);

- che detta istanza veniva totalmente disattesa e la d.ssa Amalia Criscimanna non veniva inclusa nelle graduatorie definitive di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria e continuità assistenziale valide per l'anno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12/2/2016 con la seguente, incomprensibile, motivazione "abilitazione dopo il 31/12/1994" (cfr. doc. 10).

Ciò premesso il ricorso è fondato e andrà accolto per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

**ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLE
GRADUATORIE CON LA INSUFFICIENTE, SUCCINTA E
FUORVIANTE MOTIVAZIONE INDICATA IN GAZZETTA.**

Il concorso per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione

specifico in medicina generale per gli anni 2011/2014 è stato indetto con decreto dell'Assessorato della Salute della regione Siciliana del 28/2/2011.

Tra i requisiti di partecipazione al concorso non è previsto assolutamente quello di aver conseguito l'abilitazione entro il 31/12/94.

Prova ne sia il fatto che la ricorrente ha superato il concorso ed è stata ammessa a frequentare il corso al termine del quale ha conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale.

La motivazione sinteticamente (e superficialmente) indicata a margine della graduatoria dei medici esclusi dai settori di assistenza primaria e di continuità assistenziale non è pertanto legittima e andrà revocata consentendo all'odierna ricorrente di essere regolarmente inserita in graduatoria.

II

**SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLE
GRADUATORIE PER CONTRADDITTORIETÀ ED
ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA
ILLOGICITÀ.**

Come descritto in narrativa, nessuna valida e legittima motivazione vi è alla base del provvedimento di esclusione della dott.ssa Amalia Criscimanna.

La medesima ha superato il concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2011/2014, ha successivamente frequentato il corso ed ha conseguito le valutazioni positive che costituiscono condizione necessaria ed imprescindibile per essere ammessa all'esame finale di valutazione dell'idoneità.

Detto corso è stato istituito in forza dell'art. 21 e ss D. L.vo 17 agosto 1999 n. 368 il quale disciplina la formazione specifica in medicina generale e ne prevede una durata di tre anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. Il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

Tanto premesso, e ritenuto che ai sensi dell'art. 15 comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23/3/2005 (cfr. doc. 11), ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione,

necessaria ed imprescindibile per essere ammessa all'esame finale di valutazione dell'idoneità.

Detto corso è stato istituito in forza dell'art. 21 e ss D. L.vo 17 agosto 1999 n. 368 il quale disciplina la formazione specifica in medicina generale e ne prevede una durata di tre anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. Il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

Tanto premesso, e ritenuto che ai sensi dell'art. 15 comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23/3/2005 (cfr. doc. 11), ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall'autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, in data 28/1/2015 la dott.ssa Amalia Criscimanna, ha presentato la domanda di inserimento nella

